

Il progetto. Al posto di utilizzare il Registro

## Fusione solo sul web: quattro condizioni per la pubblicazione

Il nuovo testo dell'**articolo 2501-ter del Codice civile** (che riguarda la fusione ma è applicabile anche alla scissione, per il rinvio all'articolo 2506-bis) prevede che, in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese, il progetto di fusione possa essere pubblicato nel sito internet della società chiamata a deliberare l'operazione di fusione, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Secondo i **notai della Campania**, che nella massima n. 24 di recente pubblicazione si sono posti l'obiettivo di tradurre in concreto la norma, la pubblicità del progetto di fusione o scissione sul sito della società (in luogo della sua pubblicazione nel Registro) è consentita a patto che:

nel Registro delle imprese sia indicato l'indirizzo internet della società;

il progetto sia caricato sul sito in un documento in formato .pdf firmato digitalmente;

l'avvenuta pubblicazione sul sito abbia data certa;

terminato il prescritto periodo di pubblicazione, la consultabilità del progetto nel tempo posteriore sia assicurata mediante la sua allegazione al verbale della deliberazione assembleare che approva il progetto.

I notai campani ritengono infine opportuno che siano adottate adeguate misure per assicurare, per tutto il periodo di pubblicazione, che il progetto pubblicato sul sito internet della società non subisca modificazioni rispetto al testo inizialmente fatto oggetto di upload.

Circa la pubblicazione dell'indirizzo internet della società nel Registro delle imprese, si rileva che il legislatore italiano non ha tradotto, su questo punto, il dettato della direttiva 2009/109/Ce in normativa interna: tuttavia si rileva, da un lato, che è possibile sostenere l'applicazione diretta della previsione della direttiva (senza necessità di una sua esplicita attuazione) e, d'altro lato, che la possibilità di pubblicazione del sito internet è comunque prevista, ancorché facoltativamente, a livello di prassi amministrativa (si veda la circolare Mise n. 3649/C del 18 gennaio 2011). Ne consegue che l'amministratore della società ha quindi l'onere di pubblicare l'indicazione del sito internet della società nel Registro imprese, perché possa scegliersi di avviare il procedimento di fusione o scissione pubblicando il progetto su detto sito invece che nel Registro.

Affinchè poi il progetto di fusione o scissione caricato sul sito internet sia autentico, immodificabile e di contenuto identico per tutto il periodo di pubblicazione, i notai campani suggeriscono che, anzitutto, il progetto venga caricato sul sito mediante upload sia di un documento "in chiaro" sia di un altro documento, di identico contenuto, apprestato in formato .pdf con firma digitale, in modo da non essere alterabile e da poterne controllare la provenienza utilizzando un programma di verifica della firma.

Quanto alla certezza della data di pubblicazione, si può ricorrere a una copia autentica notarile della schermata del sito ove il progetto sia visualizzato; un'altra copia autentica di detta schermata può essere poi realizzata al termine del periodo di pubblicazione, in modo da attestare che il progetto è rimasto pubblicato per il periodo prescritto dalla legge. Confrontando le due copie, si ottiene quindi il risultato di verificare che il progetto non abbia subito modificazioni nel corso di detto periodo di pubblicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

**I VINCOLI DA RISPETTARE** Indirizzo internet pubblico della società, l'ipotesi deve essere in formato pdf a firma digitale, data certa e consultabilità garantita

---

**L'INVARIANZA** Occorrono adeguate misure per garantire che il progetto riportato online non venga modificato rispetto alla versione originaria